

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 2022, n. 89

**PAR FSC 2007/2013. Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato PTI “VCO – Qualita' in movimento”, di cui al DPGR 117 del 11 Dicembre 2015, come da ultimo modificato con DPGR n. 52 del 23/06/2022. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'Accordo di Programma attuativo del PTI “V.C.O. Qualità in movimento” è stato sottoscritto con firma digitale in data 05/11/2015 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 11/12/2015;

successivamente l'Accordo è stato modificato con le DGR n. 14 - 6074 del 7/12/2017, n. 14-7275 del 30/07/2018 e n. 8-8535 del 15/03/2019;

è stato approvato l'atto integrativo al suddetto accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 12/03/2020, da ultimo modificato con DPGR n. 52 del 23/06/2022.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore “Programmazione negoziata”, con nota del 13 dicembre 2022 - prot. n. 4021, il Comune di Cossogno ha richiesto la proroga in relazione all'intervento: <<Realizzazione di “Albergo diffuso”>> per permettere la completa realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione.

Richiamata la delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, la quale prende atto che “data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse”.

Preso atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti del suddetto Settore “Programmazione negoziata”, poiché la proroga richiesta dal Comune di Cossogno, trattandosi di modifica non sostanziale all'AdP, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, in data 19 Dicembre 2022 si è riunito il Collegio di vigilanza in modalità sincrona (art. 14ter del D.LGS 241/1990) per l'approvazione formale da parte del Collegio della suddetta modifica.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, che ha approvato la modifica non sostanziale all'AdP relativamente alla proroga dal 31 Dicembre 2022 al 30 giugno 2023 per permettere la conclusione dell'intervento e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto le risorse a copertura dell'Accordo sono state interamente impegnate con D.D. n. 391 del 2/7/2015. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

*decreta*

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Antrona Schieranco, Cossogno, Verbania, l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola relativo al Programma Territoriale Integrato "V.C.O. Qualità in movimento" sottoscritto il 05/11/2015 (di cui al DPGR 117 del 11/12/2015) e la cui ultima modifica è stata approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 23/06/2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2022 al 30 Giugno 2023 relativamente all'intervento: <<Realizzazione di "Albergo diffuso">>.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio